

REPERTORIO N. 44.503

RACCOLTA N. 9.482

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

degli Associati dell'Organizzazione di volontariato "CENTRO
AIUTO ALLA VITA E MOVIMENTO PER LA VITA DI IVREA ODV-ETS",
con sede in Ivrea (TO).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre
in Ivrea, nel mio studio in Corso Re Umberto I n. 25, alle
ore dieci e minuti trenta (10,30)

29 ottobre 2020

avanti a me dottor Sergio D'Arrigo, Notaio in Ivrea ed
iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Biella ed Ivrea,

è presente il signor:

- MARUELLI GIOVANNI, nato a Torino il giorno 1° giugno 1937 e
residente in Montalto Dora (TO), via Polisen n. 32, codice
fiscale MRL GNN 37H01 L219R.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
interviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Organizzazione di volontariato denominata:

**"CENTRO AIUTO ALLA VITA E MOVIMENTO PER LA VITA DI IVREA ODV-
ETS"**, siglabile "CAVMPV ODV-ETS" con sede in Ivrea (TO), Piazza
della Credenza n. 2, codice fiscale 93037500019, iscritta alla
sezione "socio assistenziale" del Registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato - ambito

territoriale di Torino al n. 34/TO,

il quale mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, previa regolare convocazione a norma di Statuto, è riunita l'Assemblea straordinaria della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- variazione dello statuto a norma della legge di riforma terzo settore;

e mi chiede di assistere alla riunione redigendone il verbale. Aderendo io Notaio a tale richiesta il comparente assume la Presidenza dell'Assemblea e constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per questo luogo, giorno ed ora a norma di Statuto;

- che sono presenti personalmente o per delega quattordici

(14) dei ventisei (26) associati e precisamente gli associati Maruelli Giovanni, Marano Giovanni, Vaudagnotto Carla, Amoretti Paolo Giorgio, Modena Piermaria, Actis Dana Maria Maddalena, Mossetti Carla, Cola Laura, Pistono Pietro Giorgio, D'Anna Giovanni, Brunello Bruno, Ibnou-Cheick Latifa, Antonazzo Maurizio e Giovine Patrizia;

le deleghe verranno conservate a cura dell'Associazione;

- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo e precisamente esso medesimo Presidente ed i signori Marano Giovanni (Vice Presidente), Amoretti Paolo Giorgio, Modena Piermaria e Antonazzo Maurizio, mentre

risultano assenti giustificati i consiglieri Vaudagnotto

Carla, Filipetto Giuseppe e Ibnou-Cheick Latifa;

- che tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti dell'argomento in discussione e nessuno si oppone alla relativa trattazione.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare e dichiara aperta la seduta. Il Presidente prende la parola ed espone all'Assemblea le ragioni per le quali, a seguito di alcune osservazioni pervenute in sede di deposito dello Statuto presso il competente ufficio della Regione Piemonte occorre apportare allo Statuto medesimo alcune ulteriori - seppure modeste - variazioni volte ad adeguarlo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" relative, in particolare, ad una più completa disciplina della devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione o scioglimento dell'Associazione e ad una più compiuta disciplina dell'Organo di Controllo e del Revisore.

Essendo materia già nota agli associati chiede di essere esonerato dal dare lettura in assemblea del testo degli articoli compendianti le variazioni proposte. L'assemblea, all'unanimità, esonera il Presidente da tale incombenza.

Il Presidente pone quindi ai voti l'approvazione delle modifiche statutarie sopra sinteticamente indicate e l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano,

all'unanimità approva.

Constatato l'esito della votazione il Presidente proclama quindi che l'Assemblea degli associati

HA DELIBERATO

di approvare le modifiche statutarie sopra succintamente indicate consistenti, essenzialmente, in una più completa disciplina della devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione o scioglimento dell'Associazione ed in una più compiuta disciplina dell'Organo di Controllo e del Revisore.

Il comparente mi consegna quindi il testo dello Statuto compendiante le modifiche conseguenti alla deliberazione di cui sopra, Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per avermene il comparente dispensato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e minuti cinquanta (10,50).

Si chiede per il presente atto l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente il quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici (11,00).

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio occupa di due fogli quattro pagine e della

quinta sin qui.

In originale firmato:

Giovanni Maruelli

Sergio D'Arrigo notaio

Statuto dell'Associazione
"CENTRO AIUTO ALLA VITA E MOVIMENTO PER LA VITA DI IVREA"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi della Legge 266/1991 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di volontariato denominata

"CENTRO AIUTO ALLA VITA E MOVIMENTO PER LA VITA DI IVREA ODV-ETS", siglabile "CAVMPV ODV-ETS", con sede legale nel Comune di Ivrea.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge gli scopi di:

1) promuovere tutte le azioni possibili a favore della vita, dal concepimento alla morte naturale, il sostegno alle maternità difficili per evitare gli aborti e alle famiglie in difficoltà per la crescita della prole;

2) sostenere ogni forma di obiezione di coscienza nei confronti di qualunque legge che permetta l'eliminazione di esseri umani;

3) sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto alla vita;

4) realizzare e promuovere ogni forma di solidarietà per la vita nascente, sofferente e morente.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1) assicurare gratuitamente, sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo, tipi di intervento quali:

- una consulenza clinica e specialistica, particolarmente nei casi di maternità pericolosa;

- l'ospitalità presso istituti, famiglie e comunità, alle donne prive di alloggio o costrette a lasciare la famiglia. Qualora sia richiesto, le donne verranno destinate a sedi lontane dall'ambiente di residenza;

- l'incoraggiamento a ricercare, anche con l'aiuto di specialisti, le eventuali cause di non accettazione del figlio;

- un'assistenza tempestiva e qualificata ai bambini, specialmente se

handicappati e sofferenti, nella fase prenatale e postnatale;

- un aiuto domestico fondato sul volontariato nel caso di necessità;
- un'azione di responsabilizzazione del padre e dei famigliari, per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada sulla donna;
- l'aiuto nella ricerca di fonti di guadagno stabili per la madre o i genitori disoccupati;
- un immediato aiuto economico nei casi di particolare bisogno;

2) organizzare manifestazioni, convegni, incontri, conferenze, laboratori di studio, tavole rotonde e dibattiti per promuovere e diffondere una cultura che difenda la vita umana dal concepimento alla morte naturale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente

il primo Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5) E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

Art. 5

Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;

d. per causa di morte.

6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere

all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- L'organo di Controllo (se nominato)
- Il Revisore (se nominato).

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere

convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge l'Organo di controllo e /o il Revisore stabilendone il compenso;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 9 (nove) Consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino

a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione

operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi, e

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i 2/3 dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

1) Al ricorrere delle condizioni di legge tempo per tempo vigenti l'Assemblea ordinaria deve nominare un Organo di Controllo monocratico, scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. L'assemblea che nomina l'Organo di Controllo ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Al ricorrere delle condizioni di legge tempo per tempo vigenti l'Assemblea

ordinaria deve nominare un Revisore legale dei Conti, non associato, iscritto nell'apposito Registro. L'assemblea che nomina il Revisore ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. Nel caso in cui l'Organo di Controllo abbia i requisiti per la nomina a Revisore la revisione legale è effettuata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

2) L'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica per tre esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica ed esercitano, rispettivamente le attribuzioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15

Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili due volte.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Il Presidente Onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2) Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 17

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli

associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere.

Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione

con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

2) In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.

Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente o enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea all'atto della nomina dei liquidatori o, in difetto, dagli stessi liquidatori, aventi scopi analoghi o simili a quelli dell'Associazione. Si applica in ogni caso l'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Giovanni Maruelli

Sergio D'Arrigo notaio

Attesto io sottoscritto dottor Sergio D'ARRIGO, notaio in Ivrea ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea che la presente copia, da me redatta su supporto informatico con sottoscrizione digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è conforme al suo originale.

Ivrea, Corso Re Umberto I n. 25, cinque novembre duemilaventi.

Sergio D'ARRIGO

(firma digitale)